

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Seduta n. 768

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2006-2008 (n. 3614)

**Stati di previsione dell'entrata e del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006**

(limitatamente alle parti di competenza)

(Tabelle 1 e 2)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (n. 3613)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

(Notturna)

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

– (Tabelle 1 e 2) Stato di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore generale sul disegno di legge finanziaria</i>	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
CURTO (AN)	13
FERRARA (FI)	6, 14, 15
* FRANCO Paolo (LP)	6
GRILLOTTI (AN)	5, 14
IZZO (FI)	5, 12, 15 e <i>passim</i>
* LEGNINI (DS-U)	18
* MARINO (Misto-Com)	14, 15
* MICHELINI (Aut)	19, 21
* MORANDO (DS-U)	4, 5, 8 e <i>passim</i>
* MORO (LP)	4, 5
NOCCO (FI)	5
* PIZZINATO (DS-U)	12, 13
RIPAMONTI (Verdi-Un)	17
VEGAS, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>	4, 9, 10 e <i>passim</i>

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 21,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(3614) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008*

– (Tabelle 1 e 2) Stato di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3613) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3614 (tabelle 1 e 2) e 3613, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Ricordo che nella seduta pomeridiana sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 21, nonché quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21. Informo poi che nel corso di questa seduta saranno esaminati gli emendamenti relativi ai successivi articoli.

Convengo con la richiesta dei rispettivi presentatori di accantonare gli emendamenti 21.25, 21.27, 21.36, 21.40, 21.0.1, 21.0.7 e 21.0.16.

Ricordo che l'articolo 21 prevede una serie di proroghe di agevolazioni fiscali. Le relative proposte emendative meritano una nota di commento. Innanzi tutto appare degna di considerazione la riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni edificabili e della connessa azione agricola. È stato rilevato il carattere di onerosità degli emendamenti 21.31 e 21.32; in verità, si tratta solo di una riapertura di termini, che reputo sia degna di nota.

Altrettanto meritevole di nota è l'emendamento che si occupa dell'IRAP per le piccole e medie imprese, uno dei temi più importanti affrontato nel dibattito che precede l'esame della finanziaria. Ai colleghi ricordo che quest'anno la scelta del Governo si è orientata nella direzione di una riduzione fiscale a favore delle famiglie. Questi sono stati gli assi portanti dei provvedimenti in materia fiscale e parafiscale del Governo. La questione dell'IRAP, dunque, è solo temporaneamente accantonata, essendo ben noto che rappresenta uno dei problemi che l'Esecutivo ha maggiormente a cuore. Una maggiore disponibilità di risorse molto probabilmente vedrebbe l'azione del Governo indirizzata verso una riduzione di tale imposta, che rimane comunque una delle priorità, ritenendosi assolutamente necessaria per consentire alle imprese una ripresa delle attività così consi-

stente da riverberarsi in maniera positiva sull'intero comparto dell'economia.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 21.44 e 21.0.38, identico agli emendamenti 21.0.39 e 21.0.40.

Infine, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 21 e su quelli tendenti ad inserire dopo di esso articoli aggiuntivi.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. A mio avviso, merita attenzione l'emendamento 21.36, di cui bisogna valutare l'onerosità; esso differisce al 31 luglio 2006 il termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione della posizione fiscale contributiva degli alluvionati del Piemonte.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.48, che prevede la proroga di un anno della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché sull'emendamento 21.0.10 che semplifica il *quantum* in base al quale non si compensano i rapporti di debito o credito nell'ambito dei rimborsi d'imposta.

Convengo con i presentatori e con il Presidente sull'opportunità di accantonare gli emendamenti testé segnalati ed esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 21.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 21.3 a 21.24).

* MORANDO (*DS-U*). Mi chiedo se la maggioranza stia prendendo in considerazione l'ipotesi di operare un intervento sull'IRAP nel corso della finanziaria, fatto che apprezzeri molto ma sul quale vorrei avere qualche delucidazione.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Dispongo che gli emendamenti 21.25 e 21.27 siano accantonati. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.28 e 21.29).

* MORO (*LP*). Desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti 21.31 e 21.32 che affrontano un problema abbastanza rilevante. Mi chiedo se l'emendamento 21.31 debba prevedere una copertura finanziaria, dal momento che tende ad introdurre un beneficio fiscale.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Se dovesse essere accolta, si tratterebbe di una norma virtuosa, giacché introduce una riapertura dei termini che comporterà un nuovo gettito per lo Stato.

MORO (*LP*). Nell'immediato è certamente una norma virtuosa e giusta che diventerebbe però onerosa all'atto della vendita; è per ciò necessario individuare un'adeguata copertura.

* MORANDO (*DS-U*). Il senatore Moro ha perfettamente ragione. Nell'immediato è una norma d'entrata ma nel giro di alcuni anni, all'atto della vendita, la rivalutazione manifesterà i suoi effetti determinando un onere.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Ci troviamo effettivamente di fronte ad un caso atipico: mentre le maggiori entrate sono certe, con la norma in esame si hanno eventuali minori introiti, che sono veramente incerti. Dispongo pertanto che l'emendamento 21.31, identico all'emendamento 21.32, sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.34 e 21.35)

Dispongo che l'emendamento 21.36 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'emendamento 21.40.

GRILLOTTI (*AN*). Signor Presidente, valuto positivamente la proposta emendativa in esame, auspicandone l'approvazione

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Dispongo che l'emendamento 21.40 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.42)

Dispongo che l'emendamento 21.44 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.45 e 21.46).

NOCCO (*FI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 21.48, identico all'emendamento 21.100 (già 41.0.7).

IZZO (*FI*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 21.48, identico all'emendamento 21.100 (già 41.0.7).

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*.
Passiamo alla votazione.

(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 21.48, identico all'emendamento 21.100, già 41.0.7. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.49).

Dispongo che l'emendamento 21.0.1 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 21.0.2 a 21.0.6).

FERRARA (FI). Signor Presidente, nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento 21.0.7, sottolineo l'opportunità di procedere all'accantonamento dello stesso per una più approfondita valutazione.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*.
Dispongo che l'emendamento 21.0.7 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.0.8, per la parte ammissibile, come emendamento 21.0.8 (testo 2). Posto ai voti, è approvato l'emendamento 21.0.10. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 21.0.12 a 21.0.15).

Dispongo che l'emendamento 21.0.16 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 21.0.17 a 21.0.37).

Passiamo all'emendamento 21.0.38.

* FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, apprezzavo prima le parole del collega Morando sulla necessità di continuare nella riduzione del carico IRAP nei confronti soprattutto delle piccole e medie imprese. Credo a questo punto che sia molto importante votare l'emendamento in esame e verificare come la Commissione intende operare in tal senso.

È un discorso che stiamo portando avanti da tanto tempo e, al di là delle determinazioni dell'Unione Europea, la modifica della franchigia IRAP proposta, aumentandola da 8.100 a 15.000 euro, assicurerebbe un maggior sostegno alle piccole e medie imprese particolarmente penalizzate negli anni passati.

Non voglio fare il processo alle intenzioni, ma rispetto a quando l'IRAP è stata istituita, il contesto economico è molto cambiato; credo però che il sistema con cui questa imposta è stata costruita andrebbe profonda-

mente rivisto, anche se tutti sappiamo che oggi non è possibile, viste le dimensioni che la stessa ha raggiunto. Bisogna comunque modificare le misure fiscali che hanno colpito le piccole e medie imprese a vantaggio di altre finalità macro economiche.

Uguale esigenza si pone anche in relazione alla disciplina degli studi di settore, che ha gravato negativamente sempre sulla crescita delle piccole e medie imprese. Come sistema Paese negli ultimi anni abbiamo sottoposto le piccole e piccolissime aziende a un grave carico fiscale, da un lato con l'IRAP, dall'altro con gli studi di settore che, purtroppo, da uno strumento fondamentale per determinare il quadro complessivo di un determinato comparto, si sono trasformati nel tempo, come dei Frankenstein, in una sorta di imposizione, rivelandosi nell'attuale situazione economica estremamente deleteri. In poche parole, stiamo ammazzando, con l'IRAP e gli studi di settore, le piccole imprese e i piccoli esercizi professionali.

Per quel che ci riguarda, avizzeremo nostre proposte in merito sia agli studi di settore sia all'IRAP, pur conoscendo gli enormi problemi che esistono oggi nella finanza pubblica.

Si è in presenza di un sistema di imposizione fiscale assolutamente improponibile e, sotto il profilo economico, totalmente illegittimo, perché non guarda più al profitto d'azienda legittimamente tassabile nel conto economico e non consente la deducibilità del costo del lavoro e degli interessi passivi. Ci domandiamo come intervenire per lo sviluppo e la crescita. In proposito, penso che lo strumento principale sia quello di un'imposizione fiscale equilibrata e leggera, obiettivo che riusciremo senz'altro a perseguire nel corso degli anni. In questa fase ciò non è possibile a causa della situazione della finanza pubblica. Nessuno ha la bacchetta magica ma un maggiore equilibrio fiscale si potrebbe raggiungere gradualmente. L'emendamento in questione mira a far capire che c'è l'intenzione di intervenire per ridurre un'imposta, a mio avviso, assolutamente iniqua.

Per questo motivo, signor Presidente, auspicando una riflessione sull'emendamento 21.0.38, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Dispongo che l'emendamento 21.0.38, identico agli emendamenti 21.0.39 e 21.0.40, sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.0.41.)

Come convenuto nel corso della seduta pomeridiana, dispongo che sia accantonato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 22 e 23, nonché dei relativi emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo i medesimi articoli.

Comunico che sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 22.8, 22.11, 22.18, 22.19, 22.22, 22.23, 22.24, 22.28, 22.30, 22.31, 22.32, 22.37, 22.39, 22.42, 22.44, 22.48, 22.47, 22.56, 22.62, 22.66, 22.79, 22.85, 22.87, 22.0.14, 22.0.17, 22.0.22, 22.0.25,

22.0.31, 23.6, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.16, 23.0.23, 25.3, 25.6, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.8, 26.0.1, 27.8, 27.0.3, 28.6, 28.11, 28.12, 28.13, 28.27, 28.15, 28.16, 28.17, 28.19, 28.20, 28.21, 28.23, 28.0.2, 28.0.4, 29.6, 29.11, 30.1, 30.4, 30.6, 30.9, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.24, 30.25, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.9, 31.11, 31.16, 31.21, 31.22, 31.23, 31.28, 31.29, 31.30, 31.31, 31.48, 31.49, 31.50, 31.53, 31.54, 31.0.1, 31.0.2, 32.3, 32.5, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.6, 32.0.7, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.12, 33.16, 34.1 (testo 2), 34.2, 34.3, 34.7, 34.8, 34.10, 34.12, 34.14, 34.15, 34.16, 34.17, 34.22, 34.23, 34.25, 34.31, 34.34, 34.35 e 34.0.7.

Sono invece dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 22.16, 22.17, 22.83, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.23, 23.0.20, 32.0.14 e 33.13.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 24 e di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo, che si danno tutti per illustrati.

* MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, con riferimento al disposto dell'articolo 24, chiedo al Governo se non consideri più ragionevole procedere gradualmente all'attuazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ovvero ritenga che esistano le condizioni perché l'obbligo previsto sia rispettato soprattutto dalle amministrazioni più piccole. Trattandosi di un impegno di portata straordinaria, non vorrei che la norma fosse trascurata nelle sue implicazioni reali. Mi preoccupa soprattutto dei Comuni, perché probabilmente gli altri enti sono in grado (per dimensioni, caratteristiche e livello di informatizzazione della contabilità) di realizzare l'operazione indicata.

Mi chiedo se non sia preferibile impegnare in modo graduale e progressivo nel corso degli anni le amministrazioni locali nella realizzazione del Sistema nel suo complesso.

A mio giudizio, la previsione dell'obbligo di cui all'articolo 24, senza l'indicazione di eccezione alcuna, potrebbe creare problemi molto seri, dal momento che i Comuni non in grado di adeguare subito il loro livello di informatizzazione alle nuove esigenze potrebbero nuocere all'effettiva realizzazione del Sistema nel suo insieme. Vorrei sapere se il Governo ha valutato in modo approfondito l'ipotesi di un approccio più graduale soprattutto per quello che riguarda le amministrazioni locali. Tutti abbiamo esperienza di enti locali di piccole dimensioni e ci rendiamo conto di quanto sia giacobina l'idea di inserire i Comuni immediatamente in un Sistema con le caratteristiche indicate.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 24 e su quello tendente ad inserire un articolo aggiuntivo. Come sapete, il SIOPE consentirà di acquisire le necessarie informazioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da tutti i soggetti che ne determinano gli andamenti.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

In riferimento alle perplessità avanzate dal senatore Morando, mi risulta che lo Stato abbia già messo a disposizione dei Comuni i mezzi necessari per avviare il nuovo Sistema, fornendo i *database* e provvedendo alla formazione del personale. Dal punto di vista informatico, peraltro, le procedure sono piuttosto semplici e facilmente accessibili anche per un ragazzo di 16 anni. Ormai s'informatizza tutto e non è detto che saranno i Comuni minori ad incontrare maggiori problemi, tenuto conto che per essi saranno probabilmente impiegati mezzi più facilmente adattabili.

Si tratta di una norma volta a mettere in moto un meccanismo di monitoraggio della spesa e conseguentemente la verifica dei margini di riduzione della stessa e quindi di risparmio. Francamente non è possibile che nel 2005 lo Stato non sappia a fine giornata quanto ha speso e quanto è presente in cassa, come avviene per tutte le agenzie di banca (ivi inclusa la più sperduta del Paese) che trasmettono alla chiusura i propri dati alla sede centrale.

Se non si prevede un obbligo di legge è facilissimo sollevare un'eccezione e rinviare l'applicazione di una norma che è invece necessaria per il monitoraggio giornaliero dei conti. Tra l'altro, bisogna tener conto dei vantaggi che grazie al SIOPE potranno essere conseguiti attraverso quest'attività di monitoraggio, che innescherà meccanismi di controllo che porteranno anche a una diminuzione della spesa e ad un efficientamento dei tiraggi di tesoreria.

Del resto, poiché a livello sperimentale il sistema è stato già avviato, occorre imporre l'attuazione con specifiche disposizioni legislative, riservandoci di affrontare successivamente le eventuali difficoltà applicative che dovessero manifestarsi. Ovviamente, come in tutto ciò che è posto in essere dall'uomo, potranno verificarsi degli errori. Se poi dovessero esserci inconvenienti in corso d'opera, se ne terrà conto, ma se non si prevede una norma in termini tassativi questo sistema, partito sperimentalmente da circa tre anni, alla fine non troverà realizzazione.

Se ci saranno difficoltà applicative le affronteremo, però è indispensabile impegnarsi seriamente.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.1, 24.2 e 24.0.1).

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 25 e a quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 25.3, 25.6, 25.0.3, 25.0.4 e 25.0.8.

* MORANDO (*DS-U*). Sull'articolo 25, e segnatamente sull'emendamento 25.4, si pongono, a mio avviso, problemi molto seri. Peraltro, non ho notato sul punto proteste da parte delle amministrazioni locali,

salvo comprendere solo ora il testo nel suo reale significato. Se ben capisco, si prospetta un'operazione al limite dell'illegittimo che diventa legittima solo perché attuata per legge. Tale operazione assume sul progresso il tono di una sorta di furto.

L'articolo 25, infatti, modifica l'attuale disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, nel senso di non prevedere più la retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito e quindi anche sulla parte riferibile ai cosiddetti «lordisti», che rappresentano la quasi totalità dei sottoscrittori dei prestiti obbligazionari in discussione. In poche parole, la legge vigente stabilisce che lo Stato, su tutti i titoli, compresi quelli dei «lordisti», retroceda agli enti territoriali il 50 per cento del gettito dell'imposta. La nuova norma prevede il versamento agli enti territoriali di quel che è effettivamente corrisposto dai sottoscrittori. Naturalmente, la differenza tra i due valori è enorme.

In proposito faccio però presente che i Comuni hanno predisposto i propri bilanci tenendo conto della legislazione vigente e avendo quindi precise aspettative sulle risorse che in base ad essa spetterebbero loro. In realtà, per alcuni grandi Comuni e per le Regioni la portata della norma proposta va ben al di là delle previsioni indicate nella relazione tecnica. Fatta questa premessa, ritengo che la nuova disciplina dovrebbe essere applicata solo per il futuro e non anche sui titoli già emessi, per i quali la finanza locale ha organizzato le proprie previsioni e valutazioni sulla base della vecchia legislazione. Prevedendo una retrocessione del 50 per cento, si sferra di fatto un colpo veramente grave alle amministrazioni che hanno emesso i titoli in questione.

Francamente, non mi sembra corretto modificare le regole in corso d'opera; infatti, se si operasse un simile procedimento nei confronti di soggetti privati si violerebbe qualsiasi ipotesi di statuto del contribuente. Sarebbe, pertanto, opportuna una rimediazione sul punto. Ripeto, altro sarebbe applicare la norma solo ai titoli di nuova emissione.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Senatore Morando, naturalmente terremo conto di queste sue osservazioni.

I restanti emendamenti s'intendono tutti illustrati.

La norma prevista all'articolo 25 è esattamente quella di cui si è discusso, interviene sulle modalità di ripartizione della tassazione tra Stato ed enti locali e introduce un sistema assolutamente legittimo. Quanto all'opportunità della sua applicazione ai titoli già emessi e quindi alla sua retroattività, mi rimetto al Governo. Per il resto, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sugli emendamenti presentati all'articolo 25, nonché su quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il predetto articolo, esprimo parere conforme al relatore.

Desidero poi rispondere ai quesiti posti dal senatore Morando comprendendo le perplessità dallo stesso avanzate. È giusto che l'operazione che intercorre tra sottoscrittori ed enti locali che emettono dei titoli di credito (BOC) sia resa neutra rispetto al soggetto terzo, che in questo caso è lo Stato, al quale non deve essere arrecato alcun danno.

La questione sollevata dal senatore Morando in merito all'articolo 25 riguarda la nuova disciplina che, ad avviso dello stesso, dovrebbe essere applicata solo per il futuro e non anche sui titoli già emessi. Quanto alla loro applicazione, le amministrazioni interessate, sotto un profilo equitativo, hanno sino ad ora fruito di alcuni vantaggi a danno dello Stato, di cui forse non avrebbero dovuto godere. Si potrebbe, per ipotesi, contabilizzare anche la perdita, come peraltro avviene in molti casi, per poi scaricarla sulle pertinenze di coloro che hanno effettivamente conseguito un beneficio. Il nuovo meccanismo è però preferibile perché garantisce meglio entrambi i soggetti. Si è sempre pronti a pretendere dallo Stato, ma si cerca sempre di evitare di «dare».

Si tratta di interessi che, secondo la relazione tecnica, dovrebbero concretizzarsi nel 2007, di conseguenza si dispone del tempo necessario per far entrare gradualmente in vigore la normativa.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 25.1 a 25.0.7).

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Passiamo all'esame dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 26, che si danno tutti per illustrati. Ricordo che l'emendamento 26.01 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 27. Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 27.8 e 27.0.3.

In particolare, l'emendamento 27.0.2 si propone di evitare che nei rapporti di lavoro e di pubblico impiego siano remunerate, al di fuori del normale trattamento economico, le funzioni, i compiti e gli incarichi conferiti in ragione d'ufficio. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio. Si tratta di un emendamento che si muove nella stessa direzione dei precedenti, nel tentativo di contenere le spese di un certo rilievo che incidono su una serie di funzioni e mansioni che dovrebbero essere esercitate per ragioni d'ufficio. Non si capisce perché tali compiti prevedano la corresponsione di ulteriori compensi.

Interessante è poi la destinazione delle risorse per metà al trattamento economico accessorio e per l'altra metà alla medesima amministrazione. Pur rendendomi conto dei programmi e degli orientamenti del Governo, credo che quest'emendamento affronti problemi rilevanti riguardanti la spesa corrente.

IZZO (FI). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 27.0.2 che condivido pienamente e di cui auspico l'approvazione.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 si danno per illustrati.

Passiamo all'articolo 28 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 28.6, 28.11, 28.12, 28.13, 28.27, 28.15, 28.16, 28.17, 28.19, 28.20, 28.21, 28.23, 28.0.2 e 28.0.4.

* PIZZINATO (DS-U). Con l'emendamento 28.1 si propone la soppressione dell'articolo, mentre gli emendamenti 28.8 e 28.9 prevedono l'innalzamento, rispettivamente, del limite al 90 e all'80 per cento della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per avvalersi di personale a tempo determinato. Dai dati raccolti dalle organizzazioni sindacali, risulta che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 28, nel testo proposto dal Governo, circa 80.000 dipendenti delle pubbliche amministrazioni con un rapporto di lavoro a tempo determinato rischierebbero di perdere il proprio posto di lavoro. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un'operazione che non ha nel nostro Paese precedenti in termini di quantità di lavoratori che, peraltro, non beneficiano di alcun tipo di ammortizzatore sociale.

Nel corso del tempo, considerato il blocco delle assunzioni, varie amministrazioni locali pubbliche hanno avviato attività, in particolare in campo sociale, impiegando lavoratori con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'articolo 28, nei termini in cui è formulato, rischierebbe di mettere in seria difficoltà tali tipi di attività. Le quantità che prima ho indicato sono frutto di valutazioni fatte dalle organizzazioni sindacali sulla base di un censimento compiuto nelle diverse amministrazioni. Dobbiamo avere coscienza di questi dati. Non reputo opportuno che, per una decisione del Parlamento e del Governo, detti lavoratori perdano l'occupazione senza beneficiare di alcun tipo di ammortizzatore sociale. A tal proposito ricordo che proprio ieri è stato approvato un emendamento che prevede ammortizzatori sociali per nove anni all'80 per cento della retribuzione con la relativa copertura finanziaria. Ciò non avviene però nel caso in esame.

Come ho fatto presente sin dall'audizione del ministro Tremonti, reputo necessaria al riguardo una risposta del Governo che contenga anche l'indicazione di possibili soluzioni, quanto meno dal punto di vista degli ammortizzatori sociali.

Sarebbe poi opportuno accantonare l'articolo 28, in modo che vi sia una riflessione da parte del Governo perché la realtà è diversa da quella prospettata e vi è una stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che riguarda la pubblica istruzione e i Ministeri, ma non gli enti locali, le Province e le Regioni.

È molto delicato poi il merito dell'emendamento 28.10. Il personale dei gruppi consiliari regionali è a tempo determinato, poiché rapportato agli eletti che ogni gruppo ha in ogni consiliatura. Se non si adotta quanto

previsto dall'emendamento 28.10, i gruppi consiliari regionali si vedranno costretti a ridurre il proprio personale tecnico, trattandosi di contratti a termine. È un aspetto su cui riflettere, poiché si metterebbero i gruppi consiliari delle Regioni in cui è impiegato personale a termine (un esempio per tutti la Lombardia) nelle condizioni di non poter più svolgere le loro attività.

Mi permetto quindi di insistere sull'accantonamento delle proposte relative ai gruppi regionali al fine di consentire una riflessione e dare una risposta diversificata e articolata in relazione al tipo di amministrazioni interessate e per le quali, allo stato, non è consentita l'assunzione prevista per i Ministeri.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Si tratta di dipendenti della Regione o dei gruppi?

PIZZINATO (DS-U). Sono dipendenti della Regione.

VEGAS *vice ministro dell'economia e delle finanze*. La Regione stipula direttamente contratti con i dipendenti dei gruppi consiliari?

PIZZINATO (DS-U). Sono a tempo determinato per la durata dell'incarico, sono cioè proporzionati ad ogni gruppo regionale e quindi non possono essere a tempo indeterminato.

VEGAS *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È organizzazione di tendenza, quindi non può essere a tempo determinato.

PIZZINATO (DS-U). I dipendenti che operano come collaboratori presso i gruppi consiliari regionali della Lombardia (realtà che conosco bene) sono dipendenti della Regione a tempo determinato, i cui contratti vengono rinnovati ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

CURTO (AN). Il numero dei dipendenti della Regione è sempre fisso, non può essere variabile.

* PIZZINATO (DS-U). E' fisso come numero complessivo per tutti i gruppi, la distribuzione varia dopo ogni elezione. Ad ogni modo, insisto per l'accantonamento degli emendamenti 28.8, 28.9 e 28.10, affinché non si adotti una misura che riduce gli stanziamenti in modo uguale per tutte le amministrazioni. Mentre per i Ministeri e per la pubblica istruzione sono previste assunzioni di personale, per gli enti locali non si prevede una stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Pizzinato, esistevano norme sulla limitazione delle assunzioni che valevano per tutti gli enti locali, che però le hanno aggirate assumendo i precari: francamente c'è limite a tutto!

GRILLOTTI (AN). Vorrei sapere per quale motivo l'emendamento 28.17 è stato dichiarato inammissibile, data l'attuale emergenza dell'influenza aviaria. Forse, si potrebbe valutare l'ipotesi di affrontare il tema con il Ministro della salute.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Senatore Grillotti, l'emendamento 28.17 è stato dichiarato inammissibile a causa di profili inerenti alla copertura finanziaria. In ogni caso, ricordo che è stato di recente approvato un apposito decreto-legge, che in quanto tale è già entrato in vigore.

FERRARA (FI). Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.25 e 28.0.5, di cui chiedo sia disposto l'accantonamento.

* MARINO (*Misto-Com*). Presidente, sottoscrivo gli emendamenti 28.25 e 28.0.5. In particolare, con riferimento all'emendamento 28.0.5 chiedo al relatore e al rappresentante del Governo chiarimenti in relazione al rinvio, contenuto in tale proposta, all'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004. Tale rinvio, dovrebbe, più correttamente, essere circoscritto solo all'ultimo periodo del comma summenzionato. Infatti, la prima parte del comma 262 reca la proroga delle convenzioni stipulate con i Comuni da parte del Ministero del lavoro per lo svolgimento di attività socialmente utili, mentre, per dirla in breve, solo l'ultimo periodo fa riferimento alla prosecuzione degli interventi volti a favorire l'occupazione nei Comuni di Napoli e di Palermo.

Se nell'emendamento 28.0.5 non si specifica che si tratta dell'ultimo periodo del comma 262, non solo lo stanziamento sarà inferiore a quello previsto dalla precedente finanziaria (98 milioni di euro) ma non si riuscirà neppure a coprire quest'intervento «storico» che interessa Napoli e Palermo.

D'accordo dunque sull'accantonamento dell'emendamento in questione, ma credo occorra fare chiarezza su questo punto, altrimenti ci troveremo di fronte ad un intervento incompleto.

FERRARA (FI). Senatore Marino, le ricordo che nella precedente legge finanziaria si era prevista un'autorizzazione di spesa per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti per i quali era stata sottoscritta un'apposita convenzione da parte del Ministero dell'interno. Con l'emendamento 28.0.5 si prevede di estendere tale stabilizzazione anche ai lavoratori per i quali il Ministero del lavoro ha sottoscritto una convenzione. Quanto sostenuto dal senatore Marino, dunque, trova un fondamento nel fatto che l'anno scorso abbiamo stanziato fondi in finanziaria a favore dei lavoratori socialmente utili convenzionati sia con il Ministero del lavoro (di cui al già citato comma 262) sia con i Comuni, sulla base di posizioni riconosciute dal Ministero dell'interno.

Gli stanziamenti per i lavoratori convenzionati con il Ministero dell'interno dovrebbero essere già disposti nella Tabella D. Noi invece pro-

poniamo di finanziare le convenzioni che i Comuni hanno stipulato con il Ministero del lavoro.

* MARINO (*Misto-Com*). Approfitto dell'occasione per chiarire un aspetto ulteriore. Non avendo rintracciato l'intervento in questione nella Tabella C, dove mi sembrava logico trovarlo, ho potuto invece rinvenirlo nella Tabella D e ciò mi sembra strano.

FERRARA (*FI*). È sempre stato in Tabella D.

MARINO (*Misto-Com*). A parte ciò, nella Tabella D ho constatato che i 100 milioni di euro riguardano soltanto l'anno 2006. Leggo testualmente: «Disposizioni per favorire l'occupazione. Contributi per le spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo».

Aggiungo quindi la mia firma all'emendamento in esame, ma ribadisco la necessità di fare chiarezza sul punto. A mio avviso, andrebbe specificato che si tratta solamente dell'ultimo periodo del comma 262, a prescindere dalla considerazione che il problema rimane aperto per tutti gli altri lavoratori.

IZZO (*FI*). Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 28.0.5.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 28 si danno per illustrati.

Esprimo, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 26, 27 e 28. In sostanza, tutte le proposte emendative in esame prevedono una deroga alle norme previste dagli articoli. Si tratta di norme che il Governo valuta non a cuor leggero ma, stante l'assoluta necessità di contenere la spesa corrente, ci si muove in questa direzione. Tutte le deroghe sono in linea di massima apprezzabili, ma ovviamente non sono compatibili con l'indirizzo di politica economica assunto dalla legge finanziaria nel suo complesso.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. In via preliminare, ricordo ai colleghi che l'articolo 26 consente di adeguare, secondo l'ultimo accordo con le parti sociali, gli oneri del vecchio contratto, portandoli complessivamente al 5,1 per cento, quindi aumentandoli rispetto a quanto previsto dalle precedenti leggi finanziarie, dando seguito al protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2002. Si tratta, ovviamente, di un contratto alquanto oneroso rispetto al quale però, nell'articolo 26, sono previste risorse che valgono per tutta la pubblica amministrazione e non solo per il comparto ministeriale.

Sulla base degli accordi sul costo del lavoro del 1992 e 1993, l'articolo 27 prevede la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale per i prossimi contratti, inserendola fra gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria, definendo le somme riservate ai contratti. Posto che devono essere

ancora sottoscritti circa 20 contratti del vecchio biennio e che non si aprirà immediatamente la stagione contrattuale, la previsione di un'indennità di vacanza contrattuale sta a significare che, allo stato attuale, il Governo ha deciso di aprire con un *chip* (una posta minima) in attesa che si avvii materialmente la stagione in questione.

L'emendamento 27.0.2, presentato dai senatori Pianetta e Azzollini, contiene una proposta non banale. Le retribuzioni omnicomprensive dei dirigenti, nel momento in cui sono state contrattualizzate, hanno raggiunto livelli di estremo interesse economico. Diversamente dal passato, da quando i contratti sono triennali o quinquennali, i dirigenti hanno retribuzioni che stanno sul mercato ma si collocano rispetto ad esso in una situazione leggermente diversa. Molti di questi dirigenti ricoprono anche incarichi aggiuntivi retribuiti. Nel settore privato, ad esempio, chi ha una retribuzione omnicomprensiva può avere cointeressenze sulle *stock option*, ma magari non avere altre entrate, se ricopre qualche carica in un consiglio d'amministrazione o altro. Concordo con il presidente Azzollini sul fatto che si tratta di una norma di rottura ma anche di razionalizzazione e moralizzazione, che potrebbe essere valutata forse in tempi non troppo lontani.

In merito all'articolo 28 mi rendo conto di quanto affermato dal senatore Pizzinato, tuttavia mi corre l'obbligo di sottolineare una questione di fondo. Pur in un momento di notevole difficoltà, con questa finanziaria procediamo – secondo l'elenco fornito dal Ministero della funzione pubblica – all'immissione in ruolo nei vari Ministeri di circa 7.000 precari, cui si aggiungono le «ruolizzazioni» della scuola. Ovviamente, non si può pretendere di «ruolizzare» tutti i dipendenti impiegati anche transitoriamente nei Ministeri; d'altra parte, si tratta di deroghe al principio costituzionale del concorso. La spesa per il lavoro precario nella pubblica amministrazione è aumentata in misura alquanto notevole ed era ovvio che vi fosse una misura tendente a calmierare tale tipo di spesa, trattandosi sostanzialmente di un modo indiretto per creare occupazione pubblica in un meccanismo scarsamente controllato.

La riduzione al 60 per cento della spesa durante l'esercizio precedente non significa espulsione di un così ingente numero di lavoratori, espulsione peraltro compensata dalle assunzioni fatte altrove. Anche i soggetti che utilizzano questo tipo di personale, se hanno necessità di mantenere alcune figure professionali, possono eventualmente rivedere i contratti e determinare la spesa in modo da valutare come destinarla nel miglior modo possibile. È anche logico dare un segnale, non essendo pensabile che chiunque entri nella pubblica amministrazione con un rapporto precario abbia una sorta di diritto ad essere mantenuto per il resto della vita. Si tratta di rapporti nati tutti come precari, con l'idea che dovessero durare uno o due esercizi; si procede ora ad una limitazione dell'onere complessivo che non significa un taglio numerico del personale ma che è un segnale indispensabile, soprattutto per ottenere la riduzione graduale del tetto del numero dei dipendenti pubblici.

Fatta questa premessa, gli emendamenti soppressivi dell'articolo 28, a parte i problemi di copertura che presentano, non possono che incontrare il parere contrario del Governo.

Si possono poi accantonare o bocciare tecnicamente gli eventuali altri emendamenti di carattere più limitato che il relatore ritiene meritevoli di attenzione.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.*
Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 26.1 a 26.0.2. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 27.1 a 27.0.2. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 28.1).

Passiamo all'emendamento 28.2.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 28.2. Ovviamente, mi auguro sia disposto l'accantonamento di alcuni emendamenti, poi la Commissione deciderà.

Presidente, non posso condividere l'affermazione del vice ministro Vegas circa il fatto che gli enti locali hanno aggirato la norma relativa all'assunzione del personale e hanno proceduto, secondo quest'interpretazione, ad assunzioni di personale a tempo parziale o di collaboratori coordinati e continuativi. In proposito, ricordo che la norma prevedeva l'obbligo di non assumere nuovo personale a meno che fosse personale assunto con contratti aventi quelle determinate caratteristiche. Dunque, gli enti locali non hanno aggirato l'obbligo di contenere le spese per il personale ma hanno proceduto in virtù di un'apposita normativa che consentiva tale possibilità.

In sostanza, il Governo per gli enti locali (non altre amministrazioni) prima prevede la possibilità di assumere i precari, poi stabilisce l'obbligo di disfarsi di una parte di questo personale nei limiti del 60 per cento delle spese sostenute nel 2003. Il vice ministro Vegas ha però comunicato anche che in alcune amministrazioni (ad esempio scuola e alcuni Ministeri) si è proceduto all'assunzione di 7.000 precari. In ogni caso, si è in presenza di un comportamento schizofrenico da parte dell'Esecutivo, visto che non sembra sia stata assunta un'analoga iniziativa in altri settori o comparti della pubblica amministrazione. O si adotta una linea uniforme valida per tutti e si cerca di creare su di essa un consenso attraverso una politica di concertazione (espressione che non è più di moda) o si creano dei danni. Vice ministro Vegas, non è vero che attraverso la limitazione delle spese si possano poi applicare politiche o misure di revisione di contratti che sono quelli che sono. In altri termini, i contratti relativi a personale di questo tipo devono permanere per garantire determinati servizi; in caso contrario si fanno soltanto affermazioni di carattere generico, perché il personale è quello che è.

Presidente, non so quanta gente incorrerà in questa disposizione, vista la diversità dei dati dell'ANCI e dei sindacati sugli enti locali. Il Vice Ministro però sa – come lo so io e come lo sappiamo tutti – che queste persone, non potendo accedere agli ammortizzatori sociali, non riceveranno l'indennità di disoccupazione, non beneficeranno della cassa integrazione e si ritroveranno semplicemente senza più posto di lavoro. Pur convenendo sull'idea di ridurre la spesa pubblica, non mi sembra che questo sia un modo corretto e coerente di procedere.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 28.2 a 28.9).

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 28.10. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 28.14 a 28.24).

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 28.25. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 28.0.1 e 28.0.3).

Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 28.0.5. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 28.0.6).

Passiamo all'articolo 29 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 29.6 e 29.11.

IZZO (FI). Presidente, chiedo che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.5. Si tratta di salvaguardare lo stanziamento per il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno, che è stato già deciso dal Parlamento con la legge n. 168 del 17 agosto 2005. È finanziato con risorse proprie dello stesso Ministero.

* LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 29.7 e ne chiedo l'accantonamento, affinché si possa aprire una seria riflessione sulle finalità di tale proposta che mira a superare un pericoloso contenzioso che rischia di minare la funzionalità degli uffici giudiziari. Si tratta di un problema molto serio che, tra l'altro, era oggetto

dell'emendamento 28.0.2 da me presentato e poi dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Il personale degli uffici giudiziari e gli ufficiali giudiziari dell'UNEP attendono da cinque anni di essere riqualificati in applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro. In Italia sono aperti migliaia di contenziosi e ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti approvati dal Ministero della giustizia. I contenziosi pendenti precludono non solo l'espletamento dei corsi di riqualificazione finalizzati al conseguimento di una posizione giuridica superiore ma anche (dato certo confermato anche dal Ministro della giustizia interrogato sul punto) i trasferimenti da una sede all'altra, creando notevolissimi problemi agli uffici giudiziari di tutta Italia.

Questo volume di contenzioso, che si trascina ormai da oltre cinque anni, rischia inoltre di creare un buco finanziario, perché ove dovesse avere un esito negativo per lo Stato le conseguenze sarebbero immaginabili.

È un problema complesso e probabilmente il testo dell'emendamento in discussione non è il migliore possibile, ma ho voluto aggiungere la mia firma solo per significare la necessità di affrontare la problematica. Invito il Governo a valutare attentamente l'emendamento 29.7, per evitare di trascinare questa situazione nel tempo, facendo correre un rischio ai conti dello Stato e facendo persistere gravi ingiustizie per il personale coinvolto che, secondo alcune stime effettuate in sede sindacale, ammonterebbe ad almeno 25.000 dipendenti.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. I restanti emendamenti all'articolo 29 si danno per illustrati.

Passiamo all'articolo 30 e ai relativi emendamenti. Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 30.1, 30.4, 30.6, 30.9, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.24 e 30.25.

* MICHELINI (*Aut.*). Intendo soffermarmi sull'emendamento 30.18, identico agli emendamenti 30.17, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22 che trovano tutti corrispondenza negli orientamenti assunti dalla Conferenza delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La questione può sembrare formale ma non lo è affatto, poiché l'articolo 30 disciplina le modalità del concorso delle Regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri per il personale. Si prevede che detto concorso corrisponda ad un incremento dell'1 per cento della spesa per il personale, determinata al 2004, e ad una serie di altre disposizioni che riguardano sempre il contenimento delle spese per il personale.

Come precisato nello stesso articolo 30, si tratta delle Regioni, dei Comuni, di tutti gli enti di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e di quelli appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Fra di essi non sono ricomprese le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per le quali esiste una disciplina autonoma.

Il comma 7 di tale articolo prevede l'obbligo ma in maniera surrettizia, anche per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, di osservare queste disposizioni: si dice soltanto che tali enti concorrono al monitoraggio dei relativi comportamenti, così come prescritti dall'articolo 30.

La proposta che avanziamo prevede di sostituire le parole «per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le parole «per le Regioni a Statuto ordinario», poiché queste ultime sono, per quanto riguarda le Regioni, gli enti destinati a ricevere le limitazioni di cui all'articolo 30. Tuttavia, ciò non significa escludere l'obbligo del monitoraggio, comunque previsto all'articolo 1, comma 30 della legge finanziaria dello scorso anno. Il problema di fondo sta nel fatto che tale articolo non può essere applicato alle Regioni a Statuto speciale, visto che ad esse si applica l'articolo 22, comma 7. Diversamente, la norma non può che eccedere i limiti della costituzionalità, perché non si deve dimenticare che gli Statuti delle Regioni speciali prevedono la competenza in capo alle stesse dell'ordinamento del personale e degli uffici ad esse addette. Per quanto riguarda il monitoraggio, sono comunque tenuti al rispetto della normativa precedente.

Auspico che il Governo e il relatore accolgano gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 30 si danno per illustrati.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 29 e 30, ad eccezione degli emendamenti 30.17, 30.18, 30.19, 30.21, 30.22 e 30.30 sui quali mi rimetto alle valutazioni del Governo.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 29 e 30.

Sulla questione delle Regioni e delle Province autonome, bisogna essere abbastanza chiari. Nella legge finanziaria dell'anno scorso abbiamo posto dei *target* con riferimento al contenimento del personale per quanto riguarda tutte le Regioni, anche quelle autonome, ivi incluse le Province. Si è quindi aperta una fase di contrattazione con le Regioni e le Province autonome al termine della quale si è messo a punto un meccanismo che, più o meno (il senatore Michelini mi correggerà se sbaglio), prevede che esse s'impegnino a contenere la dinamica dell'occupazione, o comunque della spesa di carattere permanente. Se non si faranno gli accordi con lo Stato ai sensi degli Statuti, scatterà un regime uguale a quello che regola le Regioni a Statuto ordinario.

In sostanza, il comma 7 salvaguarda (eccezione importante) l'autonomia delle Regioni e delle Province a Statuto speciale, limitandosi semplicemente a fissare un monitoraggio. Francamente, non credo che un monitoraggio abbia il benché minimo carattere lesivo nei confronti dell'autonomia costituzionalmente garantita a questi organi. Peraltro, non s'indicano

obiettivi quantitativi precisi, come originariamente previsto e poi modificato, ma si danno solo obiettivi di carattere economico e macroeconomico. Considerato poi che il comma 9 precisa le caratteristiche dell'articolo 30, non mi sembra vi sia alcuna caratteristica lesiva nei confronti delle Regioni e delle Province autonome.

Invito il relatore a valutare l'emendamento 30.30 che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali si occupino anche della sostenibilità finanziaria della contrattazione collettiva. È un punto sul quale siamo sicuramente carenti; sta di fatto che, da quando è saltato il meccanismo dei controlli sulle Regioni e sugli enti locali, la spesa è assolutamente esplosa.

Unita al meccanismo dei controlli vi è anche la questione dei contratti. Con i contratti integrativi di secondo livello, si verificano a volte – scusate il gioco di parole – contrattazioni non dico allegre ma che magari hanno riflessi sui costi alquanto notevoli. Non dico quindi di approvare adesso l'emendamento in discussione ma magari di accantonarlo per fare una valutazione che potrebbe essere utile. Per contribuire tutti al risanamento della finanza pubblica, sarebbe forse il caso di tornare indietro rispetto ad alcuni meccanismi assolutamente lassisti e ingiustificati.

PRESIDENTE, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Condivido pienamente la posizione del Governo sull'emendamento 30.30. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 29.1 a 29.4).

Dispongo che l'emendamento 29.5 sia accantonato. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 29.7 a 29.10).

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 30.2 a 30.16).

* MICHELINI (*Aut*). Vorrei chiedere al relatore e al Governo, per quanto attiene all'emendamento 30.18, identico agli emendamenti 30.17, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22, se, trattandosi di una materia afferente le Regioni e anche gli enti locali, non sia il caso di trattarlo congiuntamente all'articolo 22, precedentemente accantonato. Avanzo tale richiesta perché vorrei che il Governo valutasse attentamente le considerazioni espresse non solo dal sottoscritto ma anche dai senatori che hanno presentato uguali emendamenti, e dalle stesse Regioni a Statuto speciale.

Tenendo presente che il comma 7 dell'articolo 30 non fa riferimento al monitoraggio, ma dice in maniera molto puntuale «alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo si procede per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano», si fa obbligo alle Regioni a Statuto speciale di applicare la normativa suindicata. Ritengo che ciò costituisca una violazione dei relativi Statuti che può generare anche contenzioso, oltre a ciò che naturalmente può derivare sotto il profilo dei costi, dei tempi e delle tensioni che nascono nei rapporti tra Regioni e Governo.

Bisogna poi tenere presente che le disposizioni che ampliano le garanzie contenute nel comma 9 fanno riferimento alle Regioni a Statuto ordinario (articoli 117 e 119 della Costituzione) e non alle garanzie di natura della legislazione delle Regioni a Statuto speciale, che sono contenute nei rispettivi Statuti. Chiederei quindi al Presidente di valutare più attentamente questi emendamenti nel contesto dell'articolo 22, e quindi di accantonarli.

PRESIDENTE, *relatore generale al disegno di legge finanziaria*. Concordo con la richiesta avanzata dal senatore Michelini.

VEGAS, *vice ministro per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, *relatore generale al disegno di legge finanziaria*. Dispongo che sia accantonato l'emendamento 30.17, identico agli emendamenti 30.18, 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22, nonché dell'emendamento 30.30. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 30.23)

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 23,30.

